



Ministero della Transizione ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota prot. n. Enel-PRO 14948 del 1 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 21420 del 2 ottobre 2019) comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., istanza di autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" sita nel Comune di Montalto di Castro (VT) mediante la sostituzione di quattro unità di produzione turbogas da 115 MWe (430 MWt) ciascuna, con quattro nuove unità di produzione da 150 MWe (394 MWt) ciascuna;

VISTA la nota prot. n. Enel-PRO 15004 del 2 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 21517 del 2 ottobre 2019), con cui la Enel Produzione S.p.a. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, si riscontra che:

- la Centrale "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (VT), ubicata nell'omonimo Comune, è una Centrale termoelettrica attualmente autorizzata al funzionamento delle 8 unità turbogas (4 da 115 e 4 da 125 MWe di potenza nominale), per una potenza lorda complessiva di circa 960 MWe, entrate in esercizio nei primi anni '90;
- le otto unità turbogas autorizzate all'esercizio sono alimentate esclusivamente a gas naturale ed esercibili in ciclo aperto semplice;
- il forte trend di crescita degli ultimi anni del settore delle energie rinnovabili ha progressivamente modificato i requisiti tecnici di stabilità della rete del sistema elettrico, richiedendo la necessità di disporre di impianti in grado di fornire flessibilità operativa e servizi di regolazione alla rete. In quest'ottica, anche al fine di consentire un rilevante miglioramento delle performance ambientali degli impianti autorizzati, si è reso necessario sviluppare il progetto di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti;
- il progetto consiste nella sostituzione di quattro unità esistenti con quattro turbogas progettati con i criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti nel pieno rispetto delle *Best Available Techniques Reference document* (BRef) di settore. I turbogas che saranno installati, di ultima generazione tecnologica, consentiranno di raggiungere una più elevata efficienza e, conseguentemente, performances ambientali sensibilmente migliori rispetto agli attuali turbogas esistenti e autorizzati;
- non sono previste nuove opere di connessione alla rete elettrica nazionale ed alla rete gas;
- si prevede, al termine di rifacimenti ed all'entrata in esercizio delle unità di produzione, la contestuale messa fuori esercizio delle restanti quattro unità di produzione esistenti ed attualmente autorizzate;



VISTA la nota prot. n. 21671 del 3 ottobre 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" sita nel Comune di Montalto di Castro (VT) mediante la sostituzione di quattro unità di produzione turbogas da 115 MWe (430 MWt) ciascuna, con quattro nuove unità di produzione da 150 MWe (394 MWt) ciascuna;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale:

- con nota con nota prot. ENEL-PRO-15/01/2020-0000588, l'Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii e che, con nota prot. n. MATTM/0001635 del 16 gennaio 2020, la relativa domanda è stata acquisita dalla Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale;
- con DM n. 495 del 16 dicembre 2020, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 55 del 12.10.2020, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 3891 del 9 febbraio 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a valle del Decreto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (DM n. 495 del 16 dicembre 2020), ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona al 29 aprile 2021, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

VISTA la nota prot. n. 6220 del 22 aprile 2021, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha avanzato formale richiesta di sospensione per 30 giorni della Conferenza di servizi asincrona, i cui termini erano fissati al 24 aprile 2021, sulla base delle seguenti motivazioni:

- all'epoca dell'esame del progetto nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'area su cui insistono le strutture oggetto di intervento risultava classificata come "Paesaggio degli insediamenti urbani", in base al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) allora vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, pubblicata sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020;



- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, annullando la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5, sopraccitata, ha fatto venir meno il relativo PTPR e il regime di salvaguardia conseguentemente vigente ha determinato l'esigenza di avviare una procedura ex art. 18-ter, comma 1, lett. b-ter della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.ii. preliminarmente all'espressione del parere in materia paesaggistica, secondo quanto segnalato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale con la nota prot. n. 1882 del 31 marzo 2021;
- in data 21 aprile 2021, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il nuovo PTPR che, in base alle informazioni disponibili, per le aree della Centrale, recepisce quanto già contenuto nel Piano approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019;

CONSIDERATO che la richiesta di sospensione, secondo l'Enel Produzione S.p.A., era indispensabile per consentire che il PTPR fosse pubblicato nel BUR Lazio, in modo da rendere nuovamente coerente la documentazione progettuale in corso di esame con la classificazione paesaggistica delle aree della Centrale, così permettendo alle Amministrazioni coinvolte di formulare i pareri di competenza in riferimento ad uno strumento di pianificazione territoriale formalmente aggiornato alla data di espressione;

VISTA la nota prot. n. 12719 del 26 aprile 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, condivise le motivazioni addotte dall'Enel Produzione S.p.a., ha accordato la sospensione richiesta fino al 25 maggio 2021, data da cui il procedimento era da considerarsi formalmente riavviato.

CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- Nota prot. n. m_d aba001 reg2020 0005348 04-02-2020 con cui il Ministero della Difesa - Aeronautica militare ha espresso il proprio nulla osta con prescrizioni alla realizzazione del progetto;
- Nota prot. n. ENAV\U\0154169\22-10-2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC con cui l'Enav ha comunicato al proponente di seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell'ENAV;
- Nota del 24 maggio 2021 con cui il Comune di Montalto di Castro, rivalutando la propria precedente determinazione, in considerazione della compatibilità del progetto con il P.R.G. ha espresso il proprio parere favorevole.

VISTA nota prot. n. 4976-P del 22 giugno 2021 con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, tenuto conto della recente approvazione del PTPR-Lazio pubblicato nel BURL n. 56 del 10 giugno 2021, ha espresso il proprio parere favorevole subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 19627 del 22 giugno 2021, con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- in considerazione della favorevole conclusione dell'istruttoria, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla Regione Lazio l'adozione dell'intesa "forte"



(Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

- ha determinato, una volta acquisita l'intesa favorevole da parte della Lazio, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Lazio n 411 del 25 giugno 2021 con cui l'Ente territoriale ha disposto l'Intesa alla realizzazione del progetto di modifica proposto dall'Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. ingresso MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”;

PRESO ATTO che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione

1. L'Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica Centrale termoelettrica “Alessandro Volta” sita nel Comune di Montalto di Castro (VT) mediante la sostituzione di quattro unità di produzione turbogas da 115 MWe (430 MWt) ciascuna, con quattro nuove



unità di produzione da 150 MWe (394 MWt) ciascuna, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza prot. n. Enel-PRO 14948 del 1 ottobre 2019 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.

2. Copia del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, deve essere inviata prima della messa in esercizio dell'impianto dall' Enel Produzione S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione ed al Comune interessato.

Art. 2 Programma dei lavori

1. L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lazio nonché al Comune di Montalto di Castro, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.
3. L'Enel Produzione S.p.A., è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 60 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.A., è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
2. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, l'Enel Produzione S.p.A., S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

Art. 3 Prescrizioni

1. L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non



puntualmente elencate nel presente articolo.

2. L'Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1.

3. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta inoltre al rispetto delle **seguenti prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Ministero della difesa - Aeronautica Militare- Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio

- i. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere tassativamente rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b" riguardante la sicurezza del volo a bassa quota.*
- ii. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.*

a) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale:

Per quanto riguarda la tutela paesaggistica

- i. che le opere vengano realizzate senza introdurre variazioni del layout, dei profili e dei volumi indicati nella documentazione allegata all'istanza, compresa la foto-simulazione;*
- ii. che eventuali modifiche nelle cromie delle finiture (superfici esterne) rispetto alla foto-simulazione allegata vengano sottoposte alla preventiva approvazione di questo Ufficio; Le superfici esterne quali le coperture, le superfici verticali, le tubazioni e le parti tecnologiche a vista dovranno comunque avere finitura non lucida, ma satinata, e non riflettente;*
- iii. che non venga ridotta la permeabilità e la traspirabilità del suolo. Non dovranno essere quindi incrementate le superfici asfaltate, quelle pavimentate e quelle generalmente cementificate;*
- iv. che, nel caso di rifacimento di aree asfaltate e di pavimentazioni esterne esistenti (non soggette a particolari obblighi normativi finalizzati alla tutela della salute e dell'ambiente), queste vengano realizzate con soluzioni drenanti e traspiranti, eliminando eventuali solette in c.a. in sottofondazione. Le aree asfaltate con*



soluzioni tradizionali dovranno quindi essere realizzate con asfalti biologici colorati in pasta (cromie delle terre locali) o con asfalto trasparente con aggregazione di materiali inerti locali;

- v. *che venga eseguita da agronomi incaricati dalla Proponente una ricognizione dello stato di conservazione della vegetazione presente nelle aree perimetrali e circostanti alla centrale, compresa la fascia di tombolo e di macchia presenti nelle superfici (a sud del Tafone) interposte tra l'intera area della centrale e il mare. Tale ricognizione dovrà rilevare lo stato di conservazione della vegetazione, con particolare attenzione ad eventuali patologie o aggressioni parassitarie in corso. All'esito di tale ricognizione sarà cura della Proponente effettuare i necessari interventi fitosanitari e a carattere manutentorio necessari ad assicurare l'ottimale conservazione della vegetazione presente nelle aree circostanti alla centrale e nella fascia di costa a questa anteposta. Tali interventi dovranno quindi garantire la conservazione di tutte le alberature esistenti e prevedere la sostituzione di quelle eventualmente essiccate. La presente prescrizione è finalizzata a garantire la conservazione della componente vegetale esistente, parte che costituisce oggi elemento di mitigazione ai fini dell'assorbimento della centrale e delle opere oggetto di intervento nel suo contesto paesaggistico, anche coerentemente a quanto previsto nel punto 6.3 della tabella B dell'art. 28 della Norme sopra richiamate.*

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla tutela archeologica si esprime parere favorevole a condizione che:

- vi. *non siano interessate dai lavori le aree individuate nella planimetria del Vincolo archeologico D.M. 11.08.2017 e che in ogni caso gli interventi siano seguiti da controllo archeologico in corso d'opera. L'assistenza archeologica — giornaliera e costante - ai lavori di scavo sopra indicati dovrà essere eseguita, sotto la direzione scientifica della Scrivente, da personale specializzato nella figura di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, incaricato dal richiedente e il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio, anche per le vie brevi;*
- vii. *a conclusione dell'indagine, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una relazione tecnica dettagliata dei risultati della ricerca eseguita, anche se con esito negativo, in formato cartaceo e digitale (su CD), completa di giornale di scavo, schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato jpg), eventuale elenco dei reperti il cui trasporto, presso i luoghi di conservazione indicati da questa Soprintendenza, è a carico del richiedente. Resta inteso che la progettazione ed esecuzione di ogni eventuale nuova opera insistente sull'area (anche in variante rispetto al progetto presentato, con particolare riguardo ad attività che comportino lavori di scavo o movimentazione di terra) dovrà essere obbligatoriamente sottoposta alle valutazioni di questo Ufficio, in ragione della localizzazione in zona di interesse archeologico.*
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.A., è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei



Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lazio e al Comune di Montalto di Castro un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Art. 4
Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(**Dr. Mariano Grillo**)